

**1 In quali circostanze un genitore può trasferire lecitamente il minore in un altro Stato senza l'autorizzazione dell'altro genitore?**

Nel caso in cui un giudice abbia stabilito che il luogo di residenza del minore sia in un altro Stato, il genitore che trasferisce il minore per risiedere permanentemente in tale Stato non ha bisogno del consenso dell'altro genitore.

Un genitore può trasferire legittimamente un minore per una residenza permanente in un altro Stato senza il consenso dell'altro genitore nel caso in cui il genitore che trasferisce il figlio minore abbia diritto all'affidamento esclusivo, stabilito in base a un accordo tra i genitori o a una pronuncia del giudice. Un genitore può legittimamente trasferire il figlio minore per una residenza abituale in un altro Stato nel caso in cui il diritto all'affidamento dell'altro genitore sia stato sospeso con una decisione del giudice che si occupa di questioni di diritto di famiglia (*bārīnītiesa*) o sia stato revocato in seguito a una pronuncia del giudice.

**2 In quali circostanze è necessaria l'autorizzazione dell'altro genitore per il trasferimento del minore in un altro Stato?**

Il genitore il cui diritto all'affidamento non sia stato sospeso o revocato può legittimamente trasferire il figlio minore per risiedere permanentemente in un altro Stato con il consenso dell'altro genitore che ha diritto all'affidamento (congiunto o esclusivo).

**3 Se l'altro genitore non concede l'autorizzazione al trasferimento del minore in un altro Stato, sebbene sia necessario, come si può trasferire lecitamente il minore in un altro Stato?**

Qualora l'altro genitore non sia d'accordo sul trasferimento del minore, il genitore che intenda trasferire il figlio minore per la residenza permanente in un altro Stato può presentare istanza al giudice affinché stabilisca che il luogo di residenza del minore sia nello Stato nel quale il suddetto genitore vuole trasferire il figlio minore.

Qualora l'altro genitore non sia d'accordo sul trasferimento del genitore, il genitore che intende trasferire il figlio minore per la residenza permanente in un altro Stato può presentare istanza al giudice per ottenere l'affidamento esclusivo.

Qualora l'altro genitore non sia d'accordo sul trasferimento del minore, il genitore che intende trasferire il figlio per la residenza permanente in un altro Stato può presentare istanza al giudice che si occupa di questioni di diritto di famiglia per chiedere di sospendere il diritto di affidamento dell'altro genitore (laddove ci siano ragioni oggettive) o può presentare un'istanza al giudice per revocare i diritti di custodia dell'altro genitore (nel caso in cui sussistano motivi oggettivi).

**4 Per quanto riguarda il trasferimento temporaneo (ad esempio vacanze, cure mediche ecc.) si applicano le stesse norme del trasferimento definitivo? Se del caso, si prega di fornire i relativi moduli per l'autorizzazione.**

Per il trasferimento permanente v. le risposte ai quesiti precedenti.

In caso di trasferimento temporaneo, il consenso dell'altro genitore non è necessario.

Ultimo aggiornamento: 05/04/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.